

N. 02104/2009 REG.SEN.
N. 02347/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio numero di registro generale 2347 del 2008, introdotto da Uju Nwachukwu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Igor Brunello e Nicoletta Bianchin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Vicenza, emesso il 23 maggio 2008 e notificato l'11 agosto 2008, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui era titolare la ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 12 novembre 2008 e depositato presso la

Segreteria l'1 dicembre 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 7 maggio 2009 - relatore il Referendario Marina Perrelli - i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, cittadina nigeriana, faceva ingresso in Italia nel 2000 per ricongiungimento familiare al marito.

Il 24 febbraio 2006 la sig.ra Uju Nwachukwu otteneva un permesso di soggiorno per attesa occupazione, alla scadenza del quale inoltrava istanza di rinnovo del detto titolo.

La Questura di Vicenza, con nota del 24 aprile 2008, comunicava alla ricorrente di non potere accogliere la predetta istanza per la mancata produzione di documentazione fiscale comprovante la esistenza di una lecita attività lavorativa e delle fonti di reddito per il sostentamento proprio e dei figli.

Con memoria del 9 maggio 2008 la ricorrente depositava presso la Questura la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del marito e il reddito di quest'ultimo, quale fonte di sostentamento del nucleo familiare.

Quindi il Questore negava il rinnovo del permesso di soggiorno, per non avere la ricorrente provato di avere svolto alcuna attività lavorativa nel corso di validità del precedente permesso di soggiorno, non potendo tenersi conto, ai fini della dimostrazione del reddito, dei mezzi di sussistenza provenienti dall'attività lavorativa del marito, atteso che il permesso di soggiorno di quest'ultimo era stato revocato a seguito di

condanna per reati inerenti gli stupefacenti.

La ricorrente lamenta l'illegittimità del diniego impugnato: 1) per violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 22, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erroneità e per travisamento dei presupposti poiché fino all'1 luglio 2008 il marito della sig.ra Uju Nwachukwu ha mantenuto l'intero nucleo familiare, composto dalla moglie e da quattro figli minori, con i proventi dell'attività lavorativa svolta presso la Solon s.p.a. e perché, successivamente alla predetta data, la stessa ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato presso la Vedior s.p.a. di Bassano del Grappa; 2) per violazione degli artt. 5, comma 5, e 28, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, 3 della Convenzione di New York, 8 della CEDU e 3 della legge n. 241/1990 poiché l'amministrazione procedente ha omesso ogni valutazione in ordine ai vincoli familiari e all'inserimento sociale della ricorrente, nonché alla durata del suo soggiorno nel territorio italiano, come si evince dalla mancata menzione della presenza di quattro figli minori, tutti nati in Italia e iscritti presso le scuole dell'obbligo.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Le due censure proposte sono strettamente connesse sul piano logico giuridico e possono essere trattate congiuntamente.

La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto, in violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, non ha tenuto conto di elementi sopravvenuti e, in particolare, del reddito prodotto dal coniuge e del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

instaurato dalla sig.ra Uju Nwachukwu a partire dall'1 luglio 2008 con la Vedior s.p.a..

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Questore di Vicenza ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che la ricorrente non avesse prodotto documentazione comprovante né lo svolgimento "di una lecita attività lavorativa per tutto il periodo di durata del titolo di soggiorno per attesa occupazione" (24.2.2006- 28.8.2006), né "la fruizione di un reddito di sostentamento per sé ed i figli minori inseriti nel suo titolo di soggiorno", non potendosi ritenere tali i guadagni percepiti dal marito, il cui permesso di soggiorno non è stato rinnovato, con decreto del 18.8.2006, a causa di condanna inerente gli stupefacenti.

Sul punto vale ricordare che l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che "Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".

Il successivo art. 5, comma 5, dispone che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità

amministrative sanabili".

Nel caso di specie l'amministrazione non ha tenuto in considerazione la documentazione allegata dalla sig.ra Uju Nwachukwu e, in particolare, le buste paga e i CUD relativi agli anni 2007 (euro 7.709,98) e 2008 (euro 7.530,94) del sig. Francis Chukwudi Nwachukwu, coniuge della ricorrente, poiché il permesso di soggiorno di quest'ultimo non sarebbe stato rinnovato a causa di una condanna penale inerente gli stupefacenti.

Ora, a tal proposito occorre, innanzitutto, evidenziare che il Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra i mezzi di sussistenza richiesti dal citato art. 4, comma 3, ben possono ascrivere le fonti di sostentamento diverse dai redditi derivanti da lavoro, purché lecite, e quindi anche il sostegno economico che lo straniero riceve dagli stretti congiunti.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dei redditi prodotti dal marito della ricorrente e avrebbe dovuto valutarli onde stabilire se fossero o meno sufficienti al sostentamento di quest'ultima e dei suoi figli.

Né, infine, vale a sanare l'omissione della valutazione delle richiamate circostanze il fatto che il titolo di soggiorno del marito della ricorrente non sia stato rinnovato a causa della presenza di una condanna inerente gli stupefacenti. Dalla documentazione prodotta, infatti, non solo non si evince l'intervenuta notifica al marito della ricorrente del provvedimento di rigetto richiamato nel decreto impugnato, ma anzi emerge la continuità e regolarità della situazione lavorativa di quest'ultimo (cfr. copia della lettera del 24.1.2009 di conversione del rapporto di lavoro del sig. Francis Chukwudi Nwachukwu da tempo determinato a tempo indeterminato e CUD 2009 per euro 14.208,39).

L'amministrazione resistente non ha, inoltre, tenuto conto dell'attività lavorativa intrapresa direttamente dalla ricorrente a partire dall'1 luglio 2008 presso la Vedior s.p.a., comprovata dalle buste paga e dalla copia del CUD 2009 per euro 7.442,56.

Dalla predetta documentazione si evince, quindi, che la Questura non ha correttamente applicato i richiamati artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, atteso che la ricorrente ha allegato e dimostrato, se non al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, sicuramente in sede di memoria ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, di disporre di "mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno", disponibilità ulteriormente comprovata dalla successiva produzione documentale in sede giudiziale.

Merita, infine, di essere evidenziato che il secondo periodo del citato art. 5, comma 5, prevede che "nell'adottare il provvedimento di ... diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Ne discende, dunque, sulla scorta del richiamato secondo periodo dell'art. 5, comma 5, del t. u. che va parimenti accolto il rilievo secondo cui la Questura di Vicenza ha illegittimamente limitato l'attività istruttoria all'accertamento del solo reddito da lavoro prodotto dalla ricorrente, senza considerare la circostanza che la stessa risulta stabilmente convivente con il marito e quattro figli minori con conseguente omissione di ogni

valutazione in relazione alla natura ed effettività dei suoi vincoli familiari e del suo inserimento sociale.

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione delle circostanze di fatto della fattispecie esaminata e, in particolare, della successiva integrazione della documentazione originariamente presentata all'amministrazione precedente, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere

Marina Perrelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO